



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



A. Ceserani

**Natura, diritti e religioni:
analisi comparate**

S. Baldassarre - S. Baldetti
M.F. Cavalcanti - A. Ceserani
A. Ferrari - B. Gardella Tedeschi
H. Gutierrez - D. Hussain
M.L. Lo Giacco - W. Menski
F. Oliviero - S. Osnato
F. Valacchi

La poligamia nell'ordinamento italiano e il riconoscimento selettivo dei suoi effetti

Alessandro Ceserani

Professore associato di Diritto e Religione, Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria", Università degli Studi di Milano

ABSTRACT

Con riguardo all'ordinamento italiano, il contributo esamina il fenomeno poligamico, tra il divieto di celebrazione di tali unioni e il possibile riconoscimento di quelle contratte all'estero. L'analisi evidenzia come la giurisprudenza, attraverso il ricorso a vari strumenti, bilanci il rispetto del principio monogamico con la tutela dei diritti dei soggetti vulnerabili coinvolti in questi legami.

SOMMARIO

1. La poligamia nel quadro normativo italiano – 2. Il matrimonio poligamico e l'ordinamento civile: tra sanzione e irrilevanza – 3. La circolazione (internazionale) dello *status* poligamico: riconoscimento selettivo e tutela dei diritti – 4. Conclusioni.

1. La poligamia nel quadro normativo italiano

L'ordinamento italiano contempla, come noto, la possibilità di riconoscere a determinate condizioni gli *status* familiari che si costituiscono, in Italia o all'estero, sulla base di diritti religiosi. In questa cornice può essere considerata la condizione poligamica, che, per i caratteri che la contraddistinguono e le problematiche che ne derivano, merita oggi di essere verificata – seppure, in questa sede, in modo sommario e ricostruttivo – attraverso il quadro normativo di riferimento e, soprattutto, l'attività dei giudici.

Se si volesse inquadrare sinteticamente nell'ordinamento italiano la poligamia, intesa come pratica con cui un individuo già coniugato, sia questo uomo o donna, contraiga altro matrimonio giuridicamente rilevante, l'operazione si



rivelerebbe piuttosto rapida e il suo esito scontato. L'illiceità di tale unione è infatti rinvenibile su plurimi piani: in Italia non è consentita la celebrazione matrimoniale a chi sia già vincolato da un matrimonio, anche religioso, valido agli effetti civili, o da un'unione civile (art. 86 c.c.); infatti, la libertà di stato costituisce impedimento matrimoniale non dispensabile, a pena di nullità (art. 117 c.c.). Inoltre, chiunque sia già legato da un matrimonio avente effetti civili ne contragga altro, anch'esso civilmente rilevante, incorre nella pena detentiva, così come la persona che, pur libera di stato, si sposi con chi sia già coniugato (art. 556 c.p.). Gli effetti sanzionatori si apprezzano, simmetricamente, quando l'ordinamento italiano è chiamato a confrontarsi con altri ordinamenti statali, dove la poligamia invece è lecita: da una parte, non è possibile, per chi abbia pur validamente contratto unioni poligamiche all'estero, trascrivere in Italia più di un matrimonio; dall'altra, non è consentito chiedere all'autorità amministrativa il ricongiungimento familiare del coniuge o del genitore qualora ciò produca l'effetto di ricostituire sul territorio nazionale il nucleo pluriconiugale¹.

Si tratta di disposizioni – le più significative, a cui se ne aggiungono altre, rinvenibili in diversi rami dell'ordinamento – che, sebbene (almeno alcune di esse) siano risalenti all'epoca prerепublicana, si ritengono essere oggi espressione, nel quadro costituzionale, della tutela dei principi di dignità umana (art. 2 Cost.), di uguaglianza tra generi (art. 3 Cost.) e tra coniugi (art. 29 Cost.). Ciò è peraltro confermato da numerose disposizioni di diritto internazionale convenzionale, cui l'Italia ha aderito², nonché da alcuni documenti che lo Stato ha condiviso con le comunità ove la pratica è tradizionalmente presente³. In quest'ottica, risulta evidente che gli interessi individuali ora ci-

¹ Per la prima eventualità, ved. Cons. Stato parere 7 giugno 1988; parimenti, ved. Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia 3 ottobre 1988 e 7 febbraio 1989, nonché del Ministero dell'Interno 26 marzo 2001; per la seconda fattispecie, ved. art. 29, comma 1-ter, d.lgs. n. 286/ 1998.

² Basti ricordare, con riguardo all'uguaglianza tra uomo e donne e tra coniugi, la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* (1948), la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (e l'annesso Protocollo addizionale n. 7) (1950), la *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna* (1981), la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione* (2000) e la *Risoluzione sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell'Unione europea del Parlamento europeo* (2006).



tati sono considerati prevalenti su quelli di cui è portatrice l'unione poligamica, per quanto essa continui a costituire, in alcuni contesti, una peculiare forma attraverso cui realizzare l'unità familiare e i diritti dei suoi membri.

Rimane invece dibattuto se le disposizioni ricordate tutelino anche il principio monogamico in sé, inteso come fondamento del modello relazionale che prevede un legame esclusivo tra due individui, focalizzato sulla fedeltà e l'impegno reciproco, sia a livello sociale (coesistenza e collaborazione) che sessuale. Infatti, da un lato, si osserva che il carattere monogamico del matrimonio non è esplicitamente affermato dalla Costituzione, con la conseguenza che esso potrebbe trovare giustificazione solamente laddove si adottasse una visione giusnaturalistica e razionale del coniugio – basata sull'esclusività, l'apertura alla vita e l'indissolubilità –, che però non sarebbe coerente con la visione laica della famiglia che si evince dal contesto repubblicano; a ciò si aggiunga che la monogamia è sostanzialmente presidiata solo da norme ordinarie e con specifico riguardo al matrimonio-atto, lasciando invece alla disponibilità delle parti la realizzazione, quantomeno sul piano fattuale (in assenza cioè di effetti giuridici), di rapporti plurimi⁴. Dall'altro lato, è altresì innegabile che, ai sensi dell'art. 29 Cost., «il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi» e che, sulla base di questo disposto, i coniugi potrebbero rivendicare «ognuno per sé» detta uguaglianza, rimanendo prive di rilevanza giuridica forme matrimoniali che non siano basate sulla perfetta reciprocità⁵.

2. Il matrimonio poligamico e l'ordinamento civile: tra sanzione e irrilevanza

In questo quadro apparentemente lineare, la considerazione degli interessi in gioco nelle relazioni poligamiche – siano individuali o riferiti all'istituto matrimoniale in sé – diviene questione corrente e di non trascurabile rilievo

³ Si ricorda, in proposito, la *Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione*, documento elaborato dal Comitato scientifico nominato dal Ministro dell'Interno (approvato con decreto del 23 aprile 2007): esso costituisce parte dell'Accordo di integrazione, che deve essere sottoscritto per adesione da ogni cittadino extra Ue quanto intenda chiedere il rilascio del permesso di soggiorno di durata superiore a un anno.

⁴ N. COLAIANNI, *Poligamia e principi del «diritto europeo»*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2002, p. 230.

⁵ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 565.



laddove si osservi l'attuale contesto sociale, nel quale si apprezza tanto l'emersione di forme plurali di relazioni personali e affettive, di natura consensuale, tra individui – sebbene estranee al modello matrimoniale: è il fenomeno del c.d. poliamore⁶ –, quanto soprattutto la diffusione anche in Italia di matrimoni poligamici con fondamento religioso, in particolare di diritto islamico, quale conseguenza dei flussi migratori che interessano il Paese⁷.

Nello specifico, il matrimonio monoandrico, poliginico e simultaneo della tradizione islamica, nella sua dimensione di "atto" e di "rapporto"⁸, è previsto e disciplinato – come evenienza eccezionale rispetto al matrimonio monogamico, che rappresenta la forma ordinaria per il diritto islamico e più diffusa nei Paesi a maggioranza musulmana⁹ – all'interno di un sistema normativo di matrice religiosa e originaria, che diviene fonte cogente per coloro che condividono il messaggio fideistico che è alla base¹⁰. Tale poliginia diviene elemento critico sul piano del diritto italiano, ponendo quindi all'interprete il problema di valutarne gli effetti, quando si consideri la duplice prospettiva con cui è possibile osservare il fenomeno, ossia in funzione del luogo, e quindi dell'ordinamento giuridico, ove tale unione si costituisce.

Anzitutto e in termini più generali, occorre ricordare che il matrimonio islamico celebrato in Italia può conseguire effetti civili, quale forma speciale

⁶ Sul tema, si rinvia al volume E. GRANDE, L. PES (a cura di), *Più cuori e una capanna. Il poliamore come istituzione*, Giappichelli, Torino, 2018.

⁷ Per una recente ricognizione del quadro migratorio italiano, anche con riguardo ai motivi d'ingresso e alle appartenenze religiose degli stranieri sul territorio nazionale, ved. FONDAZIONE ISMU, *30° Rapporto sulle migrazioni 2024*, disponibile in www.ismu.org

⁸ All'uomo è concesso prendere fino a quattro consorti contemporaneamente e, nei loro confronti, egli dovrà esercitare le prerogative maschili in modo equanime (Cor. IV, 3). Sul matrimonio islamico e sulla poligamia, ved., ad. es., R. ALUFFI BECK PECCOZ, *Il matrimonio nel diritto islamico*, in S. FERRARI (a cura di), *Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 181 ss.; F. CASTRO, *Il modello islamico*, (a cura di) G.M. PICCINELLI, Giappichelli, Torino, 2007.

⁹ Nel variegato complesso dei Paesi a maggioranza islamica, il matrimonio, nella forma monogamica, è prevalentemente retto dalla *Sharia*, ma può avere, per musulmani o non musulmani, anche forma civile.

¹⁰ I caratteri dei diritti religiosi sono stati ampiamente affrontati da S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi*, il Mulino, Bologna, 2002; IDEM, *Diritti e religioni*, in IDEM (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, il Mulino, Bologna, 2008; IDEM (a cura di), *Strumenti e percorsi di diritto comparato*, il Mulino, Bologna, 2019.

di matrimonio civile, alle condizioni di cui alla l. n. 1159/1929 e del R.D. n. 289/1930: le disposizioni ivi contenute – invero, valide per ogni matrimonio che sia celebrato in Italia con rito religioso acattolico non ai sensi delle intese stipulate ex art. 8, comma 3 Cost. – prevedono quale condizione tra le altre perché tale unione lo sia anche per lo Stato, che per entrambi gli sposi, italiani o stranieri, non ricorrano impedimenti previsti per la celebrazione del matrimonio civile, tra cui vi è appunto l'assenza di stato libero delle parti; la presenza di questa circostanza determinerebbe infatti l'intrascrivibilità del matrimonio religioso. In ragione anche degli adempimenti connessi alla trascrizione, preliminari o successivi – e, tra questi, senz'altro centrale è la presentazione del nullaosta da parte dello straniero che intenda celebrare il suo matrimonio in Italia (art. 116 c.c.) –, risulta difficilmente configurabile l'eventualità che, pur ricorrendo all'utilizzo di un rito religioso, il matrimonio celebrato ai sensi della l. 1159/1929 da chi sia già sposato, in Italia o all'estero, possa conseguire effetti per lo Stato.

L'esito non sarebbe diverso nel caso in cui, come si è già detto, il secondo matrimonio venisse celebrato all'estero, secondo la legge del luogo, dove cioè la poligamia è consentita, da chi, italiano o straniero, sia già sposato agli effetti civili in Italia; anche in tal caso, il secondo matrimonio non sarà trascrivibile in Italia come atto formato all'estero, fatte salve le conseguenze sul piano penale qualora sul territorio nazionale si sia realizzata parte della condotta tesa a integrare il reato di bigamia¹¹.

Non è tuttavia da escludere che il secondo matrimonio celebrato solo religiosamente tra due parti, di cui una sia già coniugata per lo Stato, possa essere celebrato in Italia o all'estero. In altre parole, benché l'ordinamento nazionale possieda barriere pressoché invalicabili di fronte ad una diretta rilevanza giuridica del matrimonio poligamico, esso non impedisce che di fatto unioni poligamiche si costituiscano sul territorio nazionale. Tali poligamie non sono infatti comportamenti vietati, nella misura in cui esse siano e rimangano fatti giuridicamente irrilevanti (in ciò sovrapponendosi al fenomeno del poliamore);

¹¹ Sul punto, più in dettaglio, si rinvia a A. FOTI, *Bigamia*, in *I reati contro la famiglia*, AD Maiora, Trani, 2017; M. FRATINI, L. FIANDACA, *Manuale sistematico di diritto penale. Parte speciale*, Neldiritto Editore, Molfetta, 2023.



può quindi affermarsi che questa forma di coniugio costituisca una declinazione negativa della c.d. libertà matrimoniale, laddove essa si riferisca alla facoltà – in realtà comune ad altre forme matrimoniali religiose – di costituire un’unione all’interno dell’ordinamento confessionale, senza che lo *status* di coniuge che lì sorge possa avere un qualche effetto nell’ordinamento secolare¹².

3. La circolazione (internazionale) dello *status* poligamico: riconoscimento selettivo e tutela dei diritti

La seconda e ben più complessa prospettiva attraverso la quale osservare il matrimonio poligamico si rinviene nel punto d’incontro di due processi. Ci si riferisce, da una parte, all’apertura che di necessità l’ordinamento nazionale mostra di fronte alle esperienze straniere; qui è infatti ravvisabile il tentativo, soprattutto da parte del diritto vivente, di superare lo stretto spazio giuridico interno, che, come si è detto, è “blindato” nella possibilità di riconoscere giuridicamente la costituzione dei legami poligamici sul territorio nazionale. Dall’altra, si avverte sempre più l’esigenza di tutelare (non tanto il matrimonio-atto, quanto) i rapporti che di fatto seguono alla lecita costituzione, negli ordinamenti stranieri, del nucleo familiare. Questi fattori rappresentano, congiuntamente, l’autentico problema per l’interprete, chiamato a verificare se, ed eventualmente in quale misura, l’unione poligamica sorta altrove possa avere una qualche rilevanza giuridica in Italia; è infatti davanti alla concretezza degli interessi e dei bisogni dei soggetti coinvolti che si pone l’incessante opera ermeneutica tesa a individuare l’utilizzo di specifici strumenti di tutela giuridica.

Come si è anticipato, la poligamia è riconosciuta come forma matrimoniale eventuale in diversi Paesi di tradizione musulmana, in particolare dove la *Sharia*, attraverso le fonti con cui essa è scoperta e interpretata, disciplina i rapporti familiari, sulla base del sistema degli statuti personali. In questi contesti, la poliginia – declinata nazionalmente secondo modalità che spesso contemplano un controllo, amministrativo o giudiziario, da parte dell’auto-

¹² Sulla possibilità del fedele di realizzare «un atto concreto di esercizio del diritto di libertà religiosa» all’interno di un complesso sistema matrimoniale che, oggi, in Italia contempla una scelta plurale, ved. R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 195 ss.



rità pubblica¹³ – rappresenta ancora uno strumento che, in continuità con le sue origini storiche, contribuisce a garantire esigenze solidaristiche endofamiliari, a fronte dell'assenza di una rete di sicurezza sociale per alcune categorie di donne¹⁴.

È dunque il contatto tra ordinamenti originari – quello straniero, nel quale la norma religiosa regola i rapporti dei cittadini, e quello ricevente – a comportare, a seguito della circolazione fisica e giuridica dei soggetti, la considerazione di due esigenze specifiche, non rinvenibili laddove si faccia riferimento alla circolazione “interna” dello *status* poligamico. Da un lato, vi è infatti l’oggettiva condizione di dipendenza materiale, ormai costituita, che le parti più deboli del rapporto poligamico, vale a dire delle co-mogli e dei loro figli, hanno nei confronti dell’uomo. Dall’altro, vi è l’affidamento che proprio tali parti hanno maturato in questa condizione, lecitamente sorta all’estero a seguito del matrimonio poligamico. Di contro, è innegabile l’esigenza, tipica degli ordinamenti occidentali riceventi, di garantire la salvaguardia di quei principi e valori fondamentali che presiedono le relazioni familiari e matrimoniali o, in modo ancor più generale, che connotano l’ordinamento stesso; tale necessità tenderà a contrastare il riconoscimento della pratica poliginica, appunto perché percepita non solo come espressione di una cultura profondamente diversa, ma soprattutto di un suo contrasto con l’uguaglianza tra generi, la dignità della donna, ecc., ricordati all’inizio.

Di fronte a fattispecie connotate da elementi di estraneità (la cittadinanza straniera degli sposi poligami, la celebrazione all’estero del matrimonio poliginico, ecc.), gli strumenti che vengono in soccorso, come noto, sono quelli del diritto internazionale privato, che hanno trovato applicazione tanto nell’elaborazione dottrinale, quanto, soprattutto, nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Tuttavia, occorre dire che, al momento, le decisioni italiane riguardanti la poliginia non sono numerose. La scarsità probabilmente si spiega sia per la particolare natura dei flussi migratori in Italia, sia perché il fenomeno poligi-

¹³ Sulle varie esperienze nazionali in materia di famiglia nel mondo musulmano (di lingua araba), si rinvia a V.M. DONINI, D. SCOLART, *La Shari’a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dai paesi islamici*, Carocci editore, Roma, 2020.

¹⁴ P. BRANCA, *I musulmani*, il Mulino, Bologna, 2016, p. 60 ss.



nico, come realtà sociale, e soprattutto per le pretese giuridiche ad essa collegate, fatica ad emergere. Parimenti si deve rilevare che le conclusioni cui tali pronunce giungono non sono omogenee; almeno in parte la causa si rinviene nel fatto che la poligamia, concretizzandosi in uno *status* giuridico, riverbera i suoi effetti nei settori più eterogenei dell'ordinamento, ciascuno retto da propri principi e rispondente ad esigenze settoriali, cosicché l'esito risulta talvolta funzionale alla singola fattispecie considerata¹⁵.

In particolare, si può rilevare che quando il caso sottoposto al giudizio sia riconducibile a fattispecie poligamiche normativamente sanzionate, come quelle ricordate in apertura, l'azione creativa della giurisprudenza appare piuttosto circoscritta; queste pronunce, dall'esito "obbligato", si rinvencono in materia di trascrizioni nei registri dello stato civile degli atti matrimoniali formati all'estero o di ricongiungimento familiare¹⁶.

Qualora, invece, i casi sottoposti ai giudici riguardino altri rapporti di carattere civilistico, che coinvolgono i membri della formazione poligamica, si palesano soluzioni certamente innovative: si tratta, in particolare, di decisioni riguardanti la separazione personale dei coniugi, i rapporti successori, il risarcimento del danno, la previdenza sociale, l'assegnazione di alloggi popolari¹⁷, ecc. Secondo i giudici, la condizione poligamica delle co-mogli non diviene impedimento al riconoscimento del diritto da loro dedotto in causa in via principale.

I mezzi utilizzati in giurisprudenza per raggiungere tale risultato sono piuttosto vari, a volte combinandosi tra loro. Uno di questi è senz'altro la tec-

¹⁵ Sul punto, anche con riguardo alla considerazione di aspetti critici, si rinvia a A. CESERANI, *Poligamia e status familiari. Modelli di circolazione tra ordinamento religioso e ordinamento civile*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 95 ss.

¹⁶ Sulla trascrizione di matrimoni poligamici, ved., ad es., Trib. Ancona, Sez. I, 2 novembre 2019, n. 1861 o, ancora, Corte App. Roma, 15 ottobre 2013; per quanto concerne il ricongiungimento familiare di coniugi poligami, dopo una serie di pronunce di merito piuttosto altalenanti, ved. Cass. Civ., Sez. VI, ord. 28 febbraio 2013, n. 4984.

¹⁷ Rispettivamente, ved.: Cfr. Trib. Ravenna, Sez. I, 29 ottobre 2018, n. 1079 e Trib. Bari, Sez. I, 17 febbraio 2021, n. 617; Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 1999, n. 1739; Trib. Bergamo, 10 agosto 2012, n. 1898, sostanzialmente confermato da Corte App. Brescia, Sez. II, 3 febbraio 2017, n. 182 nonché, più recentemente, Trib. Roma, Sez. II, 5 aprile 2018, n. 6934; Trib. Arezzo, 14 agosto 2009; Trib. Novara, Sez. Lav., 30 maggio 2023, n. 133 e Trib. Torino, 13 maggio 2014.



nica della *downgrade recognition*, che, nell'operazione di qualificazione della fattispecie sottoposta al giudizio, di natura poligamica e chiaramente priva di corrispondenze nell'ordinamento italiano, consente di ricondurre il caso ad una delle fattispecie proprie dall'ordinamento: ad esempio, è stata riconosciuta alla seconda moglie la qualità di convivente dell'uomo, in modo tale da porla nella condizione di far concorrere i suoi diritti con quelli della prima moglie, ritenuta coniuge¹⁸.

Approcci innovativi derivano anche dalle più recenti elaborazioni del principio di ordine pubblico, in particolare nella sua declinazione familiare¹⁹. L'utilizzo di questo strumento, posto a difesa dell'integrità dell'ordinamento, si apprezza in tema di poligamia sotto diversi aspetti: anzitutto perché esso diviene, nell'interpretazione giurisprudenziale, il mezzo strutturalmente più permeabile ai valori condivisi in ambito internazionale, pur non perdendo la sua natura di elemento interno all'ordinamento. Inoltre, il cambiamento investe l'oggetto stesso del principio, il quale se da un lato è ancora oggi la tutela della famiglia, dall'altro proprio quest'ultima risulta profondamente mutata rispetto al passato, tanto sul piano delle forme assunte, quanto su quello concettuale, dal momento che la formazione familiare appare sempre più quale somma di prerogative individuali, piuttosto che entità unitaria²⁰.

Tali cambiamenti sono tanto più importanti se si considera che la clausola di ordine pubblico rappresenta lo strumento essenziale e il limite formale e sostanziale per l'ingresso nell'ordinamento di modelli estranei, com'è appunto il matrimonio poligamico. È dunque in questa cornice che anche il principio

¹⁸ In tal senso, Trib. Roma, Sez. II, 5 aprile 2018, n. 6934, cfr. nota di E. BASSO, *Il risarcimento del danno parentale spetta ad entrambe le vedove del bigamo?*, in *IUS Responsabilità Civile*, 9 marzo 2023.

¹⁹ Sul tema, ved. G. LIBERATI BUCCIANI, *Ordine pubblico e relazioni familiari. Evoluzione della tecnica e conflitti culturali*, Esi, Napoli, 2019; F. CAROCCIA, *Ordine pubblico. La gestione dei conflitti culturali nel diritto privato*, Jovene, Napoli, 2018. Per quanto riguarda in particolare la clausola di ordine pubblico in relazione ai diritti religiosi in materia di famiglia, ved. I. VALENZI, *Ordine pubblico dello Stato e i diritti religiosi familiari. Sostenibilità e limiti di una relazione giuridica in evoluzione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 4, 2025.

²⁰ Il tema del rapporto tra diritti individuali e unità familiare e, più generale, della famiglia non più riducibile ad unità dei suoi componenti è esplorato ormai da tempo in dottrina: si rinvia, ad es., a C. CAMARDI, *Diritti fondamentali e «status» della persona*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1/2015, pp. 8-14.



monogamico, che dell'ordine pubblico familiare è componente, subisce il mutamento: sebbene non esistano zone franche dell'ordinamento nelle quali tale principio tendenzialmente non operi – e ne è prova il divieto di celebrazione di matrimoni poligamici in Italia –, di contro, la lettura sistematica dell'ordinamento e la sua interazione con ordinamenti stranieri consente di rilevare quantomeno un affievolimento del suo rigore. Anche il principio monogamico, dunque, viene concepito come strumento funzionale alla tutela non del matrimonio in sé (secondo una concezione pubblicistica, che ormai non ha più ragion d'essere), bensì a quella degli interessi dei singoli membri che costituiscono la comunità familiare; ne deriva pertanto la sua derogabilità laddove le prerogative individuali, che risiedono all'interno della comunità poligamica, siano ritenute più meritevoli di considerazione rispetto alla difesa di precostituiti modelli familiari²¹.

Tuttavia, tale cambiamento del modo d'intendere l'ordine pubblico – che, in passato, ha portato a individuarne particolari declinazioni, come l'ordine pubblico attenuato o quello di prossimità – sembra oggi, proprio in tema di poligamia, affiancarsi ad un altro percorso inaugurato dalla Corte di Cassazione ormai più di un ventennio fa²². Qualora si tratti di riconoscere in Italia alcuni effetti del matrimonio poligamico costituito all'estero, alcune decisioni mostrano di propendere a qualificare tale unione quale mero presupposto per riconoscere la specifica questione giuridica dedotta in giudizio; il matrimonio poligamico diventa quindi una questione preliminare o pregiudiziale, sulla quale, pertanto, non è necessario pronunciarsi²³. Questo approccio, in definitiva, consente ai giudici di affrontare il merito – e di valutare ad esempio, la spet-

²¹ A. CESERANI, *Poligamia e status familiari*, cit., p. 59 ss. Sull'ampio tema della rilettura del principio monogamico e delle implicazioni in materia di poligamia, ved. N. COLAIANNI, *Poligamia e principi del «diritto europeo»*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2002; N. COLAIANNI, *Poligamia e società policulturale: quale diritto*, in L. MANCINI, D. MILANI (a cura di), *Pluralismo religioso e localismo dei diritti*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, p. 175 ss.; F. ALICINO, *Diritti, identità e ordine pubblico nella società policulturale. Le relazioni famigliari e la rilevanza del diritto musulmano*, in F. ALICINO, M. ABBAMONTE (a cura di), *Diritto e giustizia nelle relazioni familiari*, Giuffrè, Milano, 2024, p. 1 ss.

²² In tal senso, ved. Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 1999, n. 1739 (con nota di D. SCOLART, *La Cassazione e il matrimonio somalo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/1999, p. 783 ss.).

²³ Sul punto, si rinvia a L. DI GAETANO, *I diritti successori del coniuge superstite di un matrimonio poligamico. Questione preliminare e validità nel nostro ordinamento dell'unione poligamica*, in *Giustizia civile*, 10/1999, pp. 2698 ss.



tanza alla seconda moglie di diritti successori, risarcitori, ecc. – senza dover affrontare e decidere la delicata e controversa questione della validità dell'unione poligamica che ne è alla base, la quale viene posta, attraverso l'adozione di questa tecnica, al di fuori dallo stesso spazio di operatività del principio di ordine pubblico.

In altre parole, ai fini di decidere se riconoscere o meno alcuni effetti della poligamia (e non della poligamia in sé), si distingue l'ipotesi in cui sia necessario applicare direttamente la legge straniera – che comporterebbe la possibilità, non ammessa nell'ordinamento italiano, di sposarsi più volte, facendo produrre all'unione quegli effetti già prodotti nel Paese d'origine –, dall'eventualità, del tutto diversa, in cui sia opportuno riconoscerne solo alcune conseguenze. È sulla base di questo discrimine, costruito in modo selettivo, che il sistema di riconoscimento dell'unione poligamica assume quella flessibilità in grado di evitare compressioni ingiustificate delle posizioni giuridiche dei soggetti bisognosi di tutela, salvaguardando contestualmente il principio monogamico nella sua generale portata.

4. Conclusioni

Il caso della poliginia rappresenta un terreno privilegiato per esplorare la tensione tra modelli culturali e giuridici diversi, tanto più se il tema venga esplorato alla luce del contesto migratorio, come quello italiano, nel quale si rilevano sempre più spesso unioni poliginiche, per lo più di diritto islamico, concluse all'estero: il risultato, infatti, è che migliaia di individui oggi vivono, di fatto, in Italia in questi contesti²⁴.

La riflessione sistematica insieme alla ricognizione giurisprudenziale costituiscono gli strumenti indispensabili per verificare le modalità con cui l'ordinamento secolare si confronta con tale istituto, respingendolo o riconoscendone alcuni effetti.

²⁴ Non si dispone di dati ufficiali e aggiornati, ma stime riferiscono che 15.000-20.000 individui, italiani e stranieri, sarebbero uniti attraverso questi matrimoni: ved., ad es., V. ARNALDI, *In Italia ventimila poligami, ma la legge non può punirli*, in *Il Messaggero*, 14 agosto 2016, che riferendo le stime del 2013 fatte dal Centro Averroè e confermate da Acmid-Donna (Associazione donne marocchine in Italia), in Italia quantifica, a quella data, gli individui inseriti in unioni poligamiche in 14.500 unità; parimenti M. RIZZUTI, *Il problema dei rapporti familiari poligamici. Problemi storici ed attualità della questione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 85.



L'indagine della dottrina mostra come la poligamia, considerata nella sua disciplina di diritto islamico, presenti indubbiamente profili di incompatibilità (non tanto nelle singole fattispecie sanzionate sul piano normativo, che tendono a presidiare singoli e specifici aspetti del fenomeno, ma) con alcuni principi dell'ordinamento. Essa è certamente espressione di una profonda asimmetria tra i generi e contraddice il principio monogamico, l'obbligo di fedeltà, la dignità della donna; non ultimo, il suo riconoscimento avrebbe l'effetto di legittimare nell'ordinamento un sistema basato su statuti personali, in questo caso di matrice religiosa. Si tratta, tuttavia, di principi che, in un contesto ormai plurale, non dovrebbero essere letti secondo una visione formalistica, bensì sostanziale, capace quindi di ridurre non poco le rigidità. Per valutare un'eventuale rilevanza dalla poligamia nell'ordinamento, si dovrebbe considerare invece il ruolo – sebbene piuttosto opinabile – che potrebbe assumere la tutela della «vita privata e familiare», della libertà matrimoniale, dell'identità culturale, e persino la valorizzazione della volontà della donna o, più fondatamente, l'interesse a garantire la continuità interordinamentale dello *status* familiare (poligamico). Ma, soprattutto, sembra doversi considerare che la famiglia poligamica costituisce anche una comunità solidaristica che fornisce tutela alle donne co-mogli, nonché ai loro figli minori: attraverso questa relazione stabile, affettiva e materiale – interpretabile secondo il parametro, noto e tutelato nell'ordinamento interno, del matrimonio-rapporto – essi possono veder garantito il loro sostentamento, facendovi affidamento, soprattutto laddove tale nucleo sia legittimamente sorto negli ordinamenti originari. Non si ritiene peraltro che l'esigenza solidaristica sottesa alla pratica poligamica possa soccombere di fronte ad una difesa aprioristica dei tradizionali modelli familiari e matrimoniali, dal momento che ciò avrebbe l'effetto paradossale di negare tutela proprio a quei soggetti – le co-mogli e i loro figli – che lo Stato, negando ogni rilievo alla pratica poligamica, ritiene dalla stessa lesi²⁵.

Il diritto “vivente”, dal canto suo, è chiamato a gestire tale realtà di fatto, sebbene si riveli solo sporadicamente. In particolare, l'attività giurisprudenziale sembra andare nella direzione in ultimo richiamata, rilevando la necessità di distinguere il riconoscimento dello *status* poligamico dalla tutela dei singoli

²⁵ Più dettagliatamente, sui singoli aspetti, ved. A. CESERANI, *Poligamia e status personali*, cit., p. 121 ss.



diritti soggettivi che ne discendono: pur non potendo accettare la poligamia come istituto giuridico, l'ordinamento è portato a garantire la tutela dei soggetti vulnerabili che vi sono coinvolti. Queste unioni, nella prospettiva che si è indicata, diventano quindi banco di prova per ridefinire il confine tra tolleranza e riconoscimento giuridico, tra pluralismo culturale e universalità dei diritti umani. Non si tratta di abbandonare i principi fondamentali, ma di saperli declinare in un contesto globalizzato, dove coesistono plurime identità religiose e culturali.